

Tavola I



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

STATUTO DELLA "FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile, delle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, è

COSTITUITA

per trasformazione del comitato "FONDAZIONE SANTA CHIARA - COMITATO ONLUS" la "FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS" (nel prosieguo FONDAZIONE o ENTE).

1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale, senza scopi di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; ne consegue il divieto della distribuzione di utili in qualunque forma.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati.

1.4. La FONDAZIONE svolge la propria attività in ambito italiano ed internazionale con particolare attenzione all'Unione Europea ed ai Paesi candidati all'ingresso.

Articolo 2 - SEDE

2.1. La FONDAZIONE ha sede legale ed operativa in Roma, alla



179/2009


Piazza Santa Chiara n.49.

2.2. La sede può essere trasferita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne darà comunicazione a mezzo stampa.

2.3. La FONDAZIONE può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, filiali e sedi secondarie anche all'estero, nel rispetto delle norme indicate nel prosieguo di questo Statuto.

Articolo 3 - SCOPO

3.1. La FONDAZIONE si propone l'obiettivo di promuovere ogni iniziativa volta a favorire l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento, siano questi persone fisiche o giuridiche [nel dettaglio produttori ed importatori di beni in polietilene; utilizzatori e distributori di beni in polietilene; riciclatori e recuperatori di rifiuti di beni in polietilene; produttori ed importatori di materie prime in polietilene; raccoglitori, trasportatori e stoccatrici o stoccaggiatori di rifiuti di polietilene; tutte le competenti autorità coinvolte nella gestione dei beni e rifiuti a base di polietilene dall'ordinamento giuridico nazionale, europeo e comunitario], comunque a favore dell'ambiente, che costituisce un bene comune di rilevanza costituzionale e comunitaria oltre che internazionale, e ravvisandosi in tale salvaguardia lo scopo di utilità e solidarietà sociale da perseguire anche di concerto con le



associazioni dei consumatori ed a tutela di questi.

3.4. I beni acquistati saranno della FONDAZIONE.

3.5. La FONDAZIONE non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

3.6. In ogni sua attività, principale o accessoria, la FONDAZIONE opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

3.7. Le attività descritte saranno svolte in conformità alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO II

RISORSE

Articolo 4 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è rappresentato dalla dotazione in danaro costituita con le elargizioni effettuate nell'atto costitutivo dal Fondatore, nonché con quelle anonime raccolte; tutte le somme conferite a titolo di dotazione vengono attribuite in proprietà e sono indicate nell'Atto Costitutivo.

4.2. Il patrimonio può essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.

4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del

patrimonio, ma dirette al conseguimento dei suoi programmi ed in genere alla gestione dell'ENTE.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'ENTE, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le finalità patrimoniali e gestionali, le forme e le condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE


Articolo 5 - INDICAZIONE DEGLI ORGANI

5.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato di Vigilanza;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Comitato degli Stakeholders.

Articolo 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, 2 (due) nominati dal Fondatore ed 1 (uno) nominato dal



182/2009

Comitato degli Stakeholders.

6.2. Al Fondatore compete anche la indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione esprime nel proprio seno il Segretario, che viene eletto nella prima seduta del Consiglio.

Articolo 7 - CONFLITTO D'INTERESSI

7.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE;

essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

Articolo 8 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rinominabili.

8.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del triennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare;

il Consigliere così nominato scade con i Consiglieri in carica.

Articolo 9 - ATTRIBUZIONI E POTERI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e RIMBORSI

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa.

9.2. Il Consiglio:

- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria della FONDAZIONE;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
- approva, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
- redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, degli uffici e dei dipendenti;
- approva i programmi di attività della FONDAZIONE, redatti dal COMITATO SCIENTIFICO (di cui è detto nel prosieguo) unicamente sotto il profilo economico-finanziario e quindi, solo in relazione alla sufficienza delle risorse appostate in bilancio per la realizzazione dei programmi stessi; in conseguenza chiede al COMITATO SCIENTIFICO eventuali riduzioni degli indicati programmi nel solo caso in cui i fondi di volta in volta necessari non fossero disponibili;
- delibera su quanto richiesto e/o proposto dal COMITATO SCIENTIFICO;
- delibera le modifiche allo statuto, fermo restando quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del D.P.R.



10 febbraio 2000 n.361.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione, per particolari materie e peculiari finalità, potrà valersi anche della collaborazione di consulenti esterni.

9.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Articolo 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni 3 (tre) mesi o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

10.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito a mezzo di lettera raccomandata o di telefax o di e-mail, spedito agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione; in questa ipotesi, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non sufficientemente informato.

10.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal



Presidente ovvero, in sua assenza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

10.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione, partecipano i componenti del Comitato di Vigilanza ed il Coordinatore del COMITATO SCIENTIFICO, cui va inviato l'avviso di convocazione; i componenti di tale Organo sono in ogni caso tenuti a parteciparvi qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente della FONDAZIONE.

Articolo 11 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

11.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.

11.3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.4. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in tele o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura



e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere, la seduta non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento audio o video anche con un solo Consigliere, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

11.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Segretario che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di legge e di questo Statuto, vengono firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario in funzione di Segretario del Consiglio.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE.

Egli ha la rappresentanza legale dell'ENTE di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.2. Il Presidente:

- può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi istituzionali;

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;



187/2009

- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
- intrattiene i rapporti con gli Organismi Locali ed Internazionali, con il Fondatore e con le altre Autorità;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

Articolo 12 BIS - IL COMITATO DI VIGILANZA

12 BIS.1. L'attività della Fondazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della istruzione e della università e della ricerca di concerto tra loro ed all'uopo ciascuno dei detti Ministeri provvede alla nomina di un proprio rappresentante e detto rappresentante può essere revocato solo dal Ministro da cui è stato nominato.

Articolo 13 - IL SEGRETARIO

13.1. Al Segretario compete l'onere della redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, nonché la tenuta dei libri della FONDAZIONE e la conservazione della documentazione non contabile.

13.2. Il Segretario tiene altresì la contabilità della



FONDAZIONE, provvedendo alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'ENTE.

Articolo 14 - COMITATO SCIENTIFICO

14.1. IL COMITATO SCIENTIFICO, in piena autonomia scientifica, ha il compito di promuovere ed organizzare l'attività di ricerca, di studio e di formazione della FONDAZIONE; allo scopo, promuove ed organizza, conferenze, giornate di studio, seminari e corsi di formazione; facilita pubblicazioni sia di volumi unici che di riviste periodiche, mantiene contatti con le Università e con le istituzioni, sia locali che nazionali, comunitarie ed internazionali, nonché con società italiane ed estere, operanti o comunque coinvolte nelle problematiche ambientali.

14.2. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione ed è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, tra loro il Consiglio di Amministrazione individua il Coordinatore. Tali soggetti in ogni caso non esprimono la rappresentanza dell'ente. Fermo restando quanto previsto al momento della costituzione della Fondazione, la futura designazione dei membri del Comitato scientifico viene effettuata dal Consiglio tenendo eventualmente conto delle indicazioni e



Handwritten signature



189/2009

proposte avanzate alla Fondazione stessa.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati tra esperti e tecnici di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto della Fondazione. La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art.21 della Costituzione.

Il Comitato Scientifico si riunisce, a cura del suo Coordinatore, almeno tre volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Coordinatore stesso, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio e fare un resoconto della attività svolta.

Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Coordinatore, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza.

I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio può comunque deliberare la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di



rimborso anche soltanto per alcuni dei componenti del Comitato Scientifico ovvero di un corrispettivo, in ragione dell'attribuzione di specifici incarichi a uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale curato dal Coordinatore e trascritto nel libro verbali, in apposita sezione dello stesso.



Il Comitato Scientifico dovrà dotarsi di un regolamento.

14.3. IL COMITATO SCIENTIFICO, che è organo meramente consuntivo, garantisce la rilevanza e la scientificità dell'azione svolta dalla FONDAZIONE.

14.4. La carica di membro del COMITATO SCIENTIFICO è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 14 BIS - COMITATO DEGLI STAKEHOLDERS

14 BIS. 1. Poiché il riconoscimento chiaro dei propri valori e responsabilità è un elemento fondante della relazione della Fondazione con i propri stakeholder, l'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le persone che operino nello svolgimento delle proprie funzioni e responsabilità nell'ambito lato della Fondazione. Tali principi, oltre all'impegno alla trasparenza, all'efficienza e allo sviluppo sostenibile, caratterizzano i comportamenti di tutta l'organizzazione. Il



19/2009

Comitato degli Stakeholders raccoglie tutti i soggetti che possano essere interessati, destinatari e coinvolti nell'attività della Fondazione stessa.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

15.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15 Bis - REVISORE UNICO

15.1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore Unico, iscritto nell'albo dei revisori legali dei conti. Egli è nominato dal Consiglio.

15.2. Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rinominabile; egli svolge la sua funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.

15.3. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore Unico viene sostituito dal Consiglio. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

15.4. Il Revisore Unico riferisce al Consiglio con apposita relazione annuale sul conto consuntivo e preventivo della Fondazione.

15.5. Il Revisore Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

16.1. Le norme contenute in questo Statuto possono essere modificate solo con decisione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente previsto nell'Atto Costitutivo in relazione alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E

DEVOLUZIONE DEI BENI


17.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'articolo 28 del Codice Civile comporta la nomina di un liquidatore.

17.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE, i beni residui in sede di liquidazione sono devoluti ad Enti che svolgono attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dal liquidatore, sentiti in ogni caso il Fondatore ed organismi di controllo eventualmente competenti, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 18 - LIBRI

18.1. La FONDAZIONE, oltre quelli previsti come obbligatori dalla normativa civilistica e fiscale, deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro Giornale.



18.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati dal Segretario, salvo diversi obblighi di legge.

Articolo 19 - RINVIO

19.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.

Articolo 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

20.1. I membri del Consiglio di Amministrazione in carica nell'esercizio sociale 2019 restano in carica fino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, avvenuta la quale è contestualmente nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo la novata previsione statutaria avendo il Consiglio uscente preventivamente acquisite le segnalazioni ed indicazioni utili affinché il nuovo Consiglio possa essere statutariamente insediato.



1994/2009